DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1989

relativa alla sorveglianza nella Comunità sulle esportazioni di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

(89/303/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione del regime comune applicabile alle esportazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 [2], in particolare l'articolo 5,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi [3], ha istituito per il 1989 un sistema di sorveglianza sulle esportazioni di cascami ed avanzi di alluminio, piombo e zinco;

considerando che è opportuno stabilire le modalità per la gestione di tale sistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio—31 dicembre 1989, le autorizzazioni di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4249/88 vengono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nei primi quindici giorni di ogni mese:

a) i quantitativi in tonnellate e i prezzi dei prodotti formanti oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate nel mese precedente;

b) i quantitativi in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate nel mese precedente secondo le modalità di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4249/88;

c) i quantitativi in tonnellate dei prodotti esportati nel mese che precede quello di cui alla lettera a);

d) i quantitativi in tonnellate la cui esportazione, autorizzata o realizzata, avviene nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

e) i paesi terzi di destinazione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
[2] GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.